



**DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE, FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO**

PROPOSTA N. 4194

Torino, 16/02/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO	Alberto SACCO
Roberto FINARDI	Sergio ROLANDO
Marco Alessandro GIUSTA	Marco PIRONTI
Antonino IARIA	Francesca Paola LEON
Maria LAPIETRA	Alberto UNIA

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN CONVENZIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO.
APPROVAZIONE.**

Da sempre la Città di Torino favorisce l'attività sportiva quale strumento di coesione, integrazione, inclusione, aggregazione, educazione e formazione personale e sociale; riconoscendone le finalità di interesse pubblico la Città programma, promuove e realizza iniziative finalizzate alla diffusione dello sport considerandolo elemento qualificante della vita sociale per la rimozione delle discriminazioni e favorire le pari opportunità di accesso alla pratica sportiva, motoria e ricreativa. Gli impianti sportivi di proprietà della Città appartengono al patrimonio indisponibile e sono destinati ad uso pubblico per soddisfare gli interessi generali della comunità; essi non possono pertanto essere sottratti alla loro destinazione e devono essere conservati, mantenuti, qualificati e sviluppati per garantire costantemente l'esercizio dell'attività sportiva di base, agonistica, motoria e ricreativa con particolare attenzione ai bambini, giovani, anziani ed ai cittadini diversamente abili. La gestione degli impianti costituisce quindi un servizio pubblico con finalità di interesse generale; a tale fine la Città collabora con le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione Sportiva, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive e con tutte le realtà associative che operano nel mondo dello Sport. Tale collaborazione si esplica in particolare nell'ambito di contratti per la gestione sociale degli impianti alle suddette realtà, come normati dal vigente Regolamento n. 295 "PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (n. mecc. 2004 03053/010), modificata con le deliberazioni del 14 novembre 2005 (n. mecc. 2005 05077/0109, del 17 settembre 2007 (n. mecc. 2007 03520/010) e del 12 dicembre 2012 (n. mecc. 2012 04540/010). Con l'obiettivo di erogare alla cittadinanza servizi della massima qualità e di dotare la Città di una disciplina di riferimento certa, il citato Regolamento necessita ora di essere rivisto soprattutto alla luce del Decreto Legislativo n. 5072016 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, che ha riscritto la materia, apportandovi rilevanti innovazioni. E' di conseguenza ormai ineludibile l'adozione di una rinnovata disciplina; a testimonianza di tale necessità è d'altronde il fatto che la *revisione del Regolamento n. 295 e l'applicazione di criteri trasparenti per la concessione degli impianti* sono tra i principali obiettivi del PROGRAMMA DI GOVERNO PER LA CITTA' DI TORINO 2016-2021 di cui all'Allegato 1 della deliberazione del Consiglio Comunale dl 28 luglio 2016 (n. mecc. 2016 03358/002) avente per oggetto: "LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2016-2021"; tali obiettivi sono ricompresi nel DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2020-2022, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 17 dicembre 2019 (n. mecc. 2019 04870/024) e s.m.i..

Alla luce del contesto descritto, con la presente deliberazione occorre dunque approvare il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TORINO (Allegato 1). Il nuovo Regolamento costituisce l'esito di un'attività di elaborazione per dotare la Città di una disciplina diretta a garantire la massima trasparenza, parità di trattamento e l'applicazione dei principi di derivazione eurounitaria che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad applicare nel concedere a terzi i propri beni e la relativa gestione, la revisione di procedure e prassi obsolete, una più efficace programmazione da parte dei gestori, il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, la prevenzione di potenziali fenomeni di degrado del patrimonio impiantistico, un efficace sistema di regolazione, indirizzo e monitoraggio ed infine un sistema sanzionatorio completo e trasparente.

Nell'elaborazione del Regolamento si sono affrontate alcune criticità connesse sia alla diversa titolarità delle competenze sugli impianti (in capo rispettivamente all'Area Sport ed alle Circoscrizioni), sia alla natura e peculiarità dei singoli impianti (con o privi di rilevanza economica), sia ai processi sottesi ai singoli atti di approvazione che attualmente prevedono l'intervento di una pluralità di attori istituzionali. A ciò si aggiunge la complessità intrinseca alla materia, che coinvolge l'area delle molteplici normative applicabili (il diritto amministrativo eurounitario, nazionale e regionale e quello civile per gli aspetti contrattualistici), l'area tecnico-impiantistica con le relative discipline, nonché l'area economico-finanziaria mutuata dalla finanza aziendale. Dall'opera di revisione descritta è risultato un testo il più possibile semplice e coerente con le norme nel frattempo entrate in vigore, in particolare con il D.Lgs. n. 50/2016, le norme sull'associazionismo sportivo e da ultimo la Legge Regionale dell'1 ottobre 2020 n. 23; il testo rimarrà inoltre efficace senza necessità di modifiche anche qualora entri in vigore il testo Unico sullo Sport di cui alla Legge 8 agosto 2019, n. 86 - *Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione*. Il nuovo Regolamento si compone di ventisei (26) articoli e dell'Allegato 1 che riporta l'elenco degli IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA CITTADINA; per un migliore orientamento e sistematizzazione della materia esso è stato suddiviso in quattro Titoli, disciplinanti rispettivamente i PRINCIPI E NORME GENERALI (Titolo I), l'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (Titolo II), la GESTIONE DELLA CONVENZIONE (Titolo III) e le NORME TRANSITORIE E FINALI (Titolo IV). Le direttrici seguite nella predisposizione del Regolamento per perseguire gli obiettivi sopra citati consistono principalmente in: semplificazione delle attuali procedure mediante l'eliminazione di ridondanze e di passaggi non essenziali antieconomici, adozione di una disciplina completa senza necessità di rinvii ad ulteriori e successivi atti applicativi, regolamentazione specifica di aspetti non direttamente disciplinati dalle norme vigenti. Con riferimento al contenuto specifico si evidenzia quanto segue.

Il Titolo I - PRINCIPI E NORME GENERALI (artt. 1 - 6) è dedicato ai principi ed ai fondamenti del Regolamento. In particolare:

- si è eliminata la descrizione di specifiche procedure da applicare e di determinati tempi da rispettare; d'altronde il D.Lgs. n. 50/2016 conferisce alle Amministrazioni ampia facoltà nell'individuazione delle modalità procedurali più adeguate;
- si sono declinati i presupposti ed il contenuto dell'interesse pubblico da perseguire con la gestione degli impianti e con l'attività regolatoria della Città: pratica dello sport, valorizzazione degli aspetti formativi, aggregativi, dell'accessibilità e dell'universalità, finalità sociali, applicazione delle tariffe sociali, salvaguardia del patrimonio impiantistico, ecc.... Il fine dell'interesse pubblico è più volte richiamato per motivare le finalità sociali, il controllo e monitoraggio della gestione, le sanzioni e tutti gli strumenti strategici inerenti alla gestione del rapporto contrattuale, ecc... (art. 1);
- dalla declinazione dell'interesse pubblico discendono gli obiettivi della convenzione, allo scopo di passare da una logica di esecuzione del contratto connotata spesso da meri adempimenti connessi alla corretta gestione, alla logica qualitativa in termini di conseguimento di obiettivi e risultati funzionali al perseguimento dell'interesse pubblico (art. 11 c. 1);
- per prevenire ambiguità nelle interpretazioni terminologiche e dotare la Città ed i gestori degli impianti di un glossario comune, l'art. 3 riporta le definizioni di tutti i termini ed i concetti richiamati e/o disciplinati dal Regolamento;
- di particolare rilevanza è la classificazione in impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. I primi sono impianti le cui caratteristiche consentono anche potenzialmente una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi ed a produrre utili. Le caratteristiche dei secondi non consentono invece la remunerazione della gestione in assenza di sostegni; in tal caso la Città sosterrà pertanto la gestione mediante abbattimenti delle spese per le utenze e del canone di mercato. Si è inoltre disciplinato il regime delle bocciofile, in particolare quelle c.d. "libere", individuandole quali impianti a basso o nullo valore economico, per consentire le relative assegnazioni con minime formalità; per la definizione dell'importo del relativo canone si sono quindi individuati parametri quantitativi in misura predeterminata e fissa (numero dei metri quadri degli spazi scoperti e coperti). In tal modo si eviteranno antieconomiche valutazioni patrimoniali; questi impianti sono infatti marginali dal punto di vista dell'acquisizione delle entrate della Città e come tali sono trattati nel Regolamento (artt. 3 e 5);
- permane la distinzione tra impianti a rilevanza cittadina di competenza all'Area Sport, riportati nell'Allegato 1 al Regolamento, ed impianti di rilevanza circoscrizionale la cui competenza è delle Circoscrizioni. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'Allegato 1 al Regolamento gli impianti di rilevanza cittadina e circoscrizionale saranno oggetto di analisi e verifiche periodiche condotte congiuntamente dall'Area Sport, dalla Circoscrizione competente e da altre Aree eventualmente interessate (artt. 5 e 6);

- per eliminare i rallentamenti e le ridondanze conseguenti ad una pluralità di passaggi per l'approvazione degli atti, fermi restando sia l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale l'approvazione delle concessioni di servizi, sia le competenze degli Organi coinvolti, si è semplificato il quadro delle competenze istituzionali stabilendo che: a) nell'ambito delle proprie *Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato*, il Consiglio Comunale approva gli obiettivi strategici e le azioni da realizzare in materia di politiche sportive, nonché, su proposta della Giunta Comunale, gli elementi essenziali di ciascuna concessione di impianti con rilevanza economica relativi a tutto il territorio cittadino; b) la Giunta Comunale approva inoltre i termini e le condizioni relativi alla gestione degli impianti privi di rilevanza economica ricompresi nell'Allegato 1 al Regolamento, nonché le variazioni di tale Allegato 1; c) gli Organi Circostrizionali approvano gli elementi essenziali di ciascuna concessione di impianti con rilevanza economica di propria competenza e trasmettono la relativa deliberazione al Consiglio Comunale, nonché i termini e le condizioni relativi alla gestione degli impianti privi di rilevanza economica di propria competenza.

Il Titolo II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (artt. 7 - 10) insieme al Titolo III – GESTIONE DELLA CONVENZIONE costituisce il corpo centrale del Regolamento. In particolare:

- si è introdotto il principio della collaborazione continua tra l'Area Sport e le Circoscrizioni, nonché del supporto di altre Aree della struttura organizzativa del Comune in tutte le fasi delle procedure di affidamento e di quella della gestione degli impianti;
- sebbene esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento in quanto regolati da norme speciali, per sancirne la rilevanza ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, si è prevista la possibilità di ricorrere ad altri strumenti quali le concessioni che prevedono la realizzazione o la riqualificazione e la gestione degli impianti con risorse degli operatori economici (finanza di progetto), nonché di stipulare accordi con altre Pubbliche Amministrazioni e con le Federazioni Nazionali Sportive per disciplinare la reciproca collaborazione per conseguire obiettivi d'interesse pubblico mediante la gestione di impianti sportivi, in base all'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. (art. 7);
- si sono previste alcune limitazioni alla partecipazione alle gare in caso di operatori economici che abbiano maturato debiti con la Città, si siano resi responsabili di pregresse gravi negligenze o inadempimenti o di circostanze tali da compromettere in via definitiva il rapporto fiduciario con la Città, abbiano subito sanzioni per illeciti sportivi o ancora gestiscano tre o più impianti di proprietà della Città (art. 8);
- si sono esplicitati i più rilevanti criteri di valutazione delle offerte e, in conformità con la L.R. n. 23/20 si è specificato che costituisce elemento di valutazione la presentazione delle offerte da parte di Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel registro nazionale del CONI, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciuti dal CONI e dal CIP (art. 9);
- nella disciplina della durata della convenzione si sono recepiti i principi di derivazione eurounitaria, tradotti nel D.Lgs. n. 50/2016 e nella L.R. n. 23 del 1 ottobre 2020, in particolare quelli di limitazione e di ragionevolezza; di conseguenza il Regolamento non prevede la durata minima e massima per la generalità delle convenzioni. La durata massima delle convenzioni relative a boccioline libere e ad impianti a basso o nullo valore economico è di cinque anni; per tali impianti non sussiste infatti la necessità di particolari investimenti a carico degli assegnatari. In conformità con il principio generale della certezza del contenuto del contratto, in base al quale dopo l'aggiudicazione questo non può essere modificato né rinegoziato se non per cause tassative, nel Regolamento non si sono previste né modifiche né proroghe né rinnovi automatici. Le convenzioni avranno pertanto contenuti e durate certi fin dall'inizio, al pari dei diritti e degli obblighi delle parti (art. 10).

Il Titolo III - GESTIONE DELLA CONVENZIONE (artt. 11 – 24) prevede in particolare:

- l'art. 11 declina sia il ruolo fondamentale della convenzione, mediante la quale le parti concordano e contrattualizzano gli obiettivi ed i risultati della gestione e non soltanto le attività gestionali, sia gli elementi più qualificanti da prevedere nella convenzione medesima;
- per evitare il degrado del patrimonio impiantistico della Città, i gestori dovranno controllare costantemente l'allineamento tra l'esecuzione dei lavori e/o delle manutenzioni ed relativo piano pluriennale presentato in sede di offerta (art. 12 c. 7);
- si è eliminato il vigente criterio di applicazione di soglie percentuali di abbattimento dei canoni di mercato che ha ingenerato rigidità e distorsioni nella relativa applicazione. In sua vece si è introdotto il criterio della commisurazione del canone alla potenziale redditività dell'impianto in base ad alcuni parametri qualitativi e quantitativi di riferimento (art. 13);
- per gli impianti con rilevanza economica le spese per le utenze saranno a totale carico del concessionario; a sostegno della gestione degli impianti privi di rilevanza economica la Città assumerà parte delle spese per le utenze in base all'attività sportiva svolta in ciascun impianto considerato (art. 14);
- per garantire la massima accessibilità e l'utilizzo pubblico degli impianti, il Regolamento prevede l'obbligo di applicazione delle tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della disciplina generale delle tariffe approvata dal Consiglio Comunale (art. 16);
- si sono previste rinnovate modalità di controllo della gestione da parte dei gestori e della Città, in ottemperanza alle Linee Guida dell'ANAC n. 9 del 28 marzo 2018, di osservanza obbligatoria. Tale previsione discende dall'obbligo di perseguimento dell'interesse pubblico e del conseguimento dei risultati, in forza dei quali la Città deve disporre in ogni momento delle informazioni e dei dati sulla gestione; l'art. 21 declina quindi oggetto, finalità, strumenti, flussi informativi, contenuto dei rendiconti, nonché le modalità di condivisione e cooperazione, con particolare riferimento all'analisi della gestione;
- si è previsto che il sistema sanzionatorio si fondi sulla contrattualizzazione di risultati ed obiettivi e pertanto sulla severità dell'impatto degli inadempimenti del gestore su elementi quali l'operatività dell'impianto, il pregiudizio arrecato al patrimonio impiantistico ed il disagio per l'utenza (art.22).

Il Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI (artt. 25 e 26) disciplina il regime da applicare alle convenzioni in corso ed a quelle scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento, nonché l'eventuale entrata in vigore di norme con questo incompatibili. In particolare:

- i concessionari che abbiano presentato alla Città un progetto per l'esecuzione di lavori e da tali lavori possa discendere l'eventuale rideterminazione della durata della convenzione in base al c. 7 dell'art. 8 del vigente REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - n. 295, a tale scopo dovranno presentare il relativo Piano Economico e Finanziario (art. 25);
- le convenzioni scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento continueranno ad essere efficaci fino all'esito della procedura di affidamento dell'impianto a cui si riferiscono (art. 25);
- il Regolamento si applicherà anche alle convenzioni in corso alla data della relativa entrata in vigore, ad eccezione delle disposizioni suscettibili di comportare la modificazione del canone, della spesa per le utenze nonché della durata (art. 26). In tal modo, pur salvaguardando le singole posizioni, si garantiranno la massima equità e parità di trattamento possibili fin dalla data di entrata in vigore;
- il Regolamento revoca l'attuale REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - n. 295, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004, mecc. 2004 03053/010 e s.m.i., nonché le disposizioni con esso incompatibili (art. 26);
- le norme eventualmente entrate in vigore ed incompatibili con una o più disposizioni del Regolamento diverranno inapplicabili ed ai relativi rapporti si applicheranno direttamente le citate norme, senza pertanto alcuna necessità di modifica del Regolamento stesso (art. 26).

Per l'applicazione del Regolamento, con provvedimento dirigenziale saranno approvati i documenti di gara/partecipazione e le convenzioni-tipo in base alle caratteristiche degli impianti da gestire.

Ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento DEL DECENTRAMENTO n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17/12/2015 (mecc. 2015 02280/094) e s.m.i., il Regolamento oggetto della presente deliberazione (Allegato 1) sarà trasmesso alle Circoscrizioni per l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali.

La presente deliberazione non rientra tra gli atti riportati all'art. 2 delle disposizioni approvate con la determinazione n. 59 del Direttore Generale (mecc. 2012 45155/066) del 17/12/2012 in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (Allegato 2).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare il Regolamento PER LA GESTIONE SOCIALE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di revocare il Regolamento n. 295 PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 (mecc. 2004 03053/010), modificato con le deliberazioni rispettivamente del 14 novembre 2005 (mecc. 2005 05077/010), del 17 settembre 2007 (mecc. 2007 03520/010) e del 12 dicembre 2012 (mecc. 2012 04540/010), nonché le disposizioni incompatibili con il Regolamento oggetto della presente deliberazione (Allegato 1);
3. di stabilire che il Regolamento (Allegato 1) entrerà in vigore al termine della pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio della Città;
4. di dare atto che in base agli artt. 43 e 44 del Regolamento DEL DECENTRAMENTO n. 374 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 17/12/2015 (mecc. 2015 02280/094) e s.m.i., il Regolamento (Allegato 1) sarà trasmesso alle Circoscrizioni per l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali;
5. di dare atto che la presente deliberazione non rientra tra gli atti riportati all'art. 2 delle disposizioni approvate con la determinazione n. 59 del Direttore Generale (mecc. 2012 45155/066) del 17/12/2012 in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (Allegato 2).

Proponenti:

L'ASSESSORE
Roberto Finardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Maria Dolores Spessa

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI	2
ART. 1 PREMESSA - FINALITÀ	2
ART. 2 OGGETTO - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 3 DEFINIZIONI	2
ART. 4 ATTIVITÀ CONSENTITE	3
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI	3
ART. 6 QUADRO DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI	3
TITOLO II- AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	4
ART. 7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ALTRI STRUMENTI CONTRATTUALI	4
ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	4
ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	4
ART. 10 DURATA	4
TITOLO III – GESTIONE DELLA CONVENZIONE	4
ART. 11 CONVENZIONE	4
ART. 12 MANUTENZIONI - LAVORI	5
ART. 13 CANONE	5
ART. 14 UTENZE ED ALTRI ONERI	5
ART. 15 ORARI DI APERTURA - FINALITÀ SOCIALI	6
ART. 16 TARIFFE	6
ART. 17 PUBBLICITÀ - SEGNALETICA	6
ART. 18 ATTIVITÀ ACCESSORIE - BAR – PUNTO DI RISTORO	6
ART. 19 SUBCONCESSIONE - MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE - CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA	6
ART. 20 OBBLIGHI DEL GESTORE	6
ART. 21 CONTROLLO DELLA GESTIONE	7
ART. 22 SISTEMA DELLE SANZIONI PER INADEMPIMENTO	7
ART. 23 DECADENZA	7
ART. 24 SOSPENSIONE PARZIALE - REVOCA – RECESSO	7
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI	8
ART. 25 NORME TRANSITORIE	8
ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI	8
ALLEGATO 1	8

TITOLO I – PRINCIPI E NORME GENERALI

ART. 1 PREMESSA - FINALITÀ

1. Il Comune di Torino promuove e favorisce l'attività sportiva quale strumento di coesione, integrazione, inclusione, aggregazione, educazione e formazione personale e sociale. Riconoscendone le finalità di interesse pubblico, il Comune programma, promuove, incoraggia, attua iniziative ed interventi finalizzati alla diffusione dell'attività sportiva considerandola elemento qualificante della vita sociale per la rimozione delle discriminazioni e per favorire le pari opportunità di accesso alla pratica sportiva, motoria e ricreativa; il Comune sostiene quindi la pratica dello sport da parte di tutti i cittadini e cittadine di ogni età e condizione. Ai fini del presente Regolamento, per cittadini e cittadine si intendono tutti coloro che accedono ai servizi della Città nel rispetto delle norme vigenti.
2. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune di Torino appartengono al patrimonio indisponibile del Comune e sono destinati ad uso pubblico per soddisfare gli interessi generali della collettività; essi non possono pertanto essere sottratti alla loro destinazione se non nelle forme di legge e devono essere conservati, mantenuti, qualificati e sviluppati per promuovere e garantire costantemente l'esercizio dell'attività sportiva di base ed agonistica, nonché le attività motorie e ricreative con particolare attenzione alle necessità di bambini, giovani, anziani e dei cittadini diversamente abili.
3. L'accesso agli impianti sportivi ha natura universalistica; gli impianti sono infatti aperti alle cittadine ed ai cittadini, alle famiglie e ad altre forme di aggregazioni, alle scuole di ogni ordine e grado, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Società e alle Associazioni sportive, alle Federazioni Sportive nonché a tutti i soggetti e le realtà che perseguono finalità di pubblico interesse consistenti nella diffusione della pratica dello sport a tutti i livelli e di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport.
4. Il Comune considera di preminente interesse pubblico la gestione sociale degli impianti mediante la pratica dello sport, la valorizzazione degli aspetti formativi, aggregativi e dell'accessibilità, l'applicazione di tariffe regolate, nonché la salvaguardia del proprio patrimonio impiantistico.
5. Per garantire la pratica dello sport con un sistema infrastrutturale pubblico di qualità, il Comune collabora con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva, le diverse realtà dell'associazionismo e con tutti i soggetti che condividono le medesime finalità, ivi comprese le realtà che promuovono gli sport praticati in misura minore e quelle che rappresentano gli sport tradizionali.
6. Il Comune riconosce ogni tipo di illecito ed il doping quali pratiche negative nello sport, anche amatoriale e dilettantistico, promuove il rispetto della legalità e la salute individuale e collettiva e ne contrasta la diffusione.

ART. 2 OGGETTO - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i presupposti e le condizioni per l'affidamento della gestione a soggetti terzi degli impianti sportivi di proprietà del Comune con l'obiettivo di salvaguardare il patrimonio impiantistico e migliorare la qualità dei servizi attraverso il coinvolgimento di tali soggetti.
2. Gli impianti sportivi di cui al presente Regolamento sono di norma affidati a terzi nella forma giuridica della concessione.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli impianti a gestione diretta, quelli a gestione mista, le palestre scolastiche utilizzate in orario extrascolastico, le cui modalità di gestione sono disciplinate specifici atti e/o Regolamenti, nonché gli strumenti convenzionali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 7.
4. Per le finalità di cui all'art. 1, la massima fruibilità degli impianti e la diffusione dello sport, la gestione degli impianti si fonda sui principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:
 - Comune: il Comune di Torino inteso oltre che come Istituzione, anche per indicare i soggetti che eseguono le attività di competenza meglio specificati nella convenzione: l'Area Sport e Tempo Libero, le Circoscrizioni e altri Servizi o Aree della struttura organizzativa, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ecc...;
 - impianto sportivo: luogo attrezzato costituito da beni immobili e mobili preposto allo svolgimento dell'attività sportiva e/o dell'attività fisico-motoria-ricreativa. Vi sono ricomprese anche le aree verdi, gli eventuali parcheggi ed ogni pertinenza inclusa nella convenzione;
 - attività sportiva: qualsiasi forma di attività fisica mirata a espressione o miglioramento della condizione fisica e psichica, sviluppo delle relazioni sociali oppure a risultati in competizioni di qualsiasi livello;
 - attività agonistica: attività finalizzata al risultato sportivo praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - attività sportive di preminente interesse pubblico: l'attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti ed adolescenti, lo sport di base, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - attività sportive di interesse pubblico: le attività agonistiche riferite a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da Federazioni e da realtà associative riconosciute dal CONI e dal CIP;
 - impianti sportivi con rilevanza economica: impianti le cui caratteristiche consentono anche potenzialmente una gestione idonea a remunerare i fattori produttivi ed a produrre utili; sono soggetti alle dinamiche di mercato ed esposti alla concorrenza;
 - impianti sportivi privi di rilevanza economica: impianti le cui caratteristiche non consentono la remunerazione della gestione in assenza di sostegni; non sono soggetti alle dinamiche di mercato e non sono esposti alla concorrenza;
 - impianti a basso o nullo valore economico: impianti presso i quali si svolgono attività sociali e aggregative in modo esclusivo o in prevalenza;
 - impianto monovalente: impianto in cui si pratica un'unica disciplina sportiva o in misura prevalente;
 - impianto sportivo polivalente: impianto in cui si pratica una pluralità di discipline sportive;
 - bocciofile libere: bocciofile sprovviste di locale di ritrovo e di servizi igienici o di altre strutture costruttive rilevanti;
 - bocciofile di base: bocciofile dotate di strutture costruttive, anche prefabbricate, con allacciamento alla rete dei pubblici servizi;
 - bocciodromo: struttura idonea alla pratica del gioco delle bocce;
 - concessione di un impianto sportivo: contratto a titolo oneroso con cui il Comune affida a soggetti terzi la gestione di un impianto sportivo;
 - bando/documenti di gara/partecipazione: in base alle modalità di affidamento, documenti pubblicati dal Comune nella fase dell'evidenza pubblica;
 - concessionario/affidatario/assegnatario (gestore): soggetto che, in base alla natura del contratto, gestisce l'impianto a seguito di apposita procedura;
 - convenzione: contratto che norma i reciproci rapporti giuridici ed economici tra il Comune ed il gestore dell'impianto;
 - gestione dell'impianto: insieme delle operazioni che consentono all'impianto di funzionare nel rispetto della convenzione;
 - manutenzione ordinaria: fermi restando il D.P.R. n. 380/2001 ed il D. Lgs. n.42/2004, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dell'impianto e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti,

degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore dell'impianto e la sua funzionalità;

- manutenzione straordinaria: fermi restando il D.P.R. n. 380/2001 ed il D. Lgs. n.42/ 2004, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'impianto e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle norme vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore dell'impianto e la sua funzionalità;
- lavori: attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere di cui all'Allegato I del Codice;
- opera: risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono quelle risultanti da un insieme di lavori edilizi o di genio civile, di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
- piano pluriennale delle manutenzioni e dei lavori: documento in cui il gestore riporta tutte le manutenzioni ed i lavori programmati nel corso della convenzione, con il relativo cronoprogramma, l'eventuale ripartizione in lotti, la quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti e relative modalità di reperimento, nonché con la descrizione degli obiettivi che il gestore intende conseguire in termini di miglioramento del servizio reso e/o di funzionalità dell'impianto;
- equilibrio economico e finanziario: rappresenta la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria della gestione dell'impianto per il periodo di durata della convenzione;
- piano economico finanziario (PEF): documento che dimostra l'equilibrio economico e finanziario della gestione nonché la sostenibilità, per il periodo di durata della convenzione, dell'offerta presentata dall'operatore economico in sede di gara;
- tariffe: prezzo che l'utilizzatore versa al gestore per l'utilizzo dell'impianto;
- canone: corrispettivo versato dal gestore al Comune per lo sfruttamento dell'impianto;
- Codice: D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. - Codice dei Contratti Pubblici e delle Concessioni.

ART. 4 ATTIVITÀ CONSENTITE

1. Le discipline sportive praticabili negli impianti sono stabilite dal Comune, oppure in accordo con il Comune con riferimento agli impianti privi di rilevanza economica.
2. Per concorrere all'equilibrio economico e finanziario della gestione, negli impianti di cui al presente Regolamento possono essere svolte attività accessorie a rilevanza economica a condizione che il relativo svolgimento non sia prevalente rispetto alla pratica delle attività sportive con le finalità sociali di cui all'art. 1; a sostegno della gestione principale, negli impianti possono quindi essere esercitate attività economiche accessorie di tipo ludico, culturale, ricreativo, nonché commerciali quali bar, punto di ristoro, merchandising, locazione e noleggio di spazi, di beni o di servizi, manifestazioni, eventi, nonché essere stipulati contratti pubblicitari e di sponsorizzazione, ecc.... Oltre che dal presente Regolamento lo svolgimento di tali attività è normato dalla convenzione e dalle norme applicabili a ciascuna attività.
3. Negli Impianti non sono consentite attività a sfondo politico né riconducibili a partiti e movimenti politici.
4. Il Comune può organizzare eventi ed iniziative presso l'impianto eventualmente coinvolgendo il gestore, prevedendo tale possibilità nella convenzione.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Si considerano di rilevanza cittadina gli impianti sportivi che - per la destinazione d'uso prevalente, attività che vi si svolgono, dimensioni, ampiezza dell'utenza interessata - si ritiene che assolvano funzioni di interesse generale per l'intero territorio cittadino; il relativo elenco è contenuto all'Allegato 1 al presente Regolamento. La competenza amministrativa su tali impianti è in capo all'Area Sport e Tempo Libero (in seguito Area Sport).
2. Si considerano di rilevanza circoscrizionale tutti gli impianti non ricompresi nell'Allegato 1 al presente Regolamento; la relativa competenza amministrativa è in capo alle Circoscrizioni.
3. Agli impianti ed alle strutture a basso o nullo valore economico, la cui competenza è in capo alle Circoscrizioni, si applicano le disposizioni specifiche del presente Regolamento.
4. Ciascuna Circoscrizione redige l'elenco degli impianti di propria competenza di cui ai commi 2 e 3. Gli impianti ricompresi nell'Allegato 1 e gli impianti circoscrizionali sono soggetti a revisione periodica sulla base di apposite analisi e verifiche condotte congiuntamente dall'Area Sport, dalla Circoscrizione competente e da altre Aree eventualmente interessate.
5. Gli impianti di nuova costruzione o acquisizione destinati alla gestione sociale, sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti di rilevanza cittadina o circoscrizionale, in base agli elementi di cui al c.1.

ART. 6 QUADRO DELLE COMPETENZE ISTITUZIONALI

1. Il Consiglio Comunale:
 - nell'ambito delle *Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato*, approva gli obiettivi strategici e le azioni da realizzare in materia di politiche sportive;
 - su proposta della Giunta Comunale approva gli elementi essenziali di ciascuna concessione di impianti con rilevanza economica relativi a tutto il territorio cittadino;
 - stabilisce la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti.
2. La Giunta Comunale, inoltre:
 - approva i termini e le condizioni relativi alla gestione degli impianti privi di rilevanza economica ricompresi nell'Allegato 1;
 - approva le variazioni del citato Allegato 1 in conformità con il c. 1 dell'art. 5;
 - approva gli importi delle tariffe per l'utilizzo degli impianti.
3. Gli Organi Circoscrizionali:
 - approvano gli elementi essenziali di ciascuna concessione di impianti con rilevanza economica di competenza circoscrizionale e trasmettono la relativa deliberazione al Consiglio Comunale ai sensi del c. 1 del presente articolo;
 - approvano i termini e le condizioni relativi alla gestione degli impianti privi di rilevanza economica di competenza circoscrizionale.
4. I Dirigenti:
 - in base alle norme vigenti approvano i contenuti dei bandi e/o dei documenti di gara/partecipazione ed individuano i soggetti gestori degli impianti;
 - stipulano e gestiscono le convenzioni a garanzia del costante perseguimento dell'interesse pubblico;
 - esercitano ogni altra funzione di propria competenza e le funzioni gestionali inerenti allo sviluppo del sistema impiantistico.

TITOLO II- AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 7 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO – ALTRI STRUMENTI CONTRATTUALI

1. I bandi e/o i documenti di gara/partecipazione per l'affidamento degli impianti di tutto il territorio cittadino sono uniformi nei principi e nei criteri, fatte salve le singole specificità.
2. Ferme restando le rispettive competenze, in ogni fase della procedure di affidamento ivi comprese quelle successive all'aggiudicazione, l'Area Sport e le Circoscrizioni garantiscono la reciproca collaborazione e si avvalgono del supporto di altre Aree o Uffici della struttura organizzativa del Comune. Le Circoscrizioni comunicano all'Area Sport l'avvenuta aggiudicazione degli impianti di propria competenza.
3. Il Comune può ricorrere ad ulteriori tipologie di contratti di concessione previsti dalle norme vigenti per la realizzazione o la riqualificazione e la gestione di impianti sportivi, che prevedano il relativo finanziamento con risorse degli operatori economici, quali la finanza di progetto, nonché ad altri contratti di Partenariato Pubblico Privato previsti dalle norme vigenti.
4. Ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il Comune può stipulare accordi con altre Pubbliche Amministrazioni e con le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e dal CIP, per disciplinare la reciproca collaborazione in servizi ed attività volti a conseguire obiettivi d'interesse pubblico, con riferimento all'utilizzo e alla gestione di impianti sportivi pubblici.

ART. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, possono partecipare alle procedure di affidamento degli impianti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e dai documenti di gara/partecipazione, quali:
 - a) soggetti che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero: Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte nel registro nazionale del CONI, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali riconosciuti dal CONI e dal CIP;
 - b) altri operatori economici qualificati nella gestione degli impianti sportivi.
2. Oltre alle limitazioni ed ai motivi di esclusione previsti dalle norme vigenti e dai documenti di gara/partecipazione, non possono partecipare alla procedura di affidamento i soggetti che:
 - alla data di scadenza del bando e/o dei documenti di gara/partecipazione gestiscono tre (3) o più impianti di proprietà del Comune, indipendentemente dalla relativa rilevanza, caratteristiche e natura giuridica delle convenzioni in atto. Sono ricompresi in tale limitazione anche i soggetti che si trovino con i suddetti gestori di tre (3) o più impianti in una situazione di controllo oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto, in riferimento ai quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un centro decisionale riferibile ai suddetti gestori. In caso di operatori economici raggruppati la limitazione si applica esclusivamente al soggetto capofila;
 - alla data di scadenza del bando e/o dei documenti di gara/partecipazione sono insolventi nei confronti del Comune per il mancato pagamento di pregresse rate di canone, utenze, mutui garantiti dal Comune e/o per qualsiasi altro inadempimento nei confronti del Comune. Non sono considerati insolventi i soggetti che abbiano sottoscritto con il Comune piani di rientro da debiti e che alla suddetta data abbiano rispettato regolarmente tali piani;
 - nei cinque (5) anni precedenti la data di scadenza del bando e/o dei documenti di gara/partecipazione sia inequivocabilmente emersa a carico di tali soggetti la responsabilità relativa a documentati gravi inadempimenti o negligenze, o ancora si siano resi evidenti fatti o circostanze di gravità tale da rendere dubbia l'integrità oppure affidabilità di tali soggetti o comunque tali da compromettere in via definitiva il rapporto fiduciario con il Comune;
 - nei cinque (5) anni precedenti la data di scadenza del bando e/o dei documenti di gara/partecipazione abbiano subito sanzioni per illeciti sportivi in violazione delle norme vigenti, in particolare della L. n. 376/2000, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva oppure di Discipline Sportive Associate.

ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Per perseguire l'interesse pubblico consistente nell'ottimale utilizzo sociale e nella salvaguardia e valorizzazione del patrimoni impiantistico, il Comune affida la gestione degli impianti con rilevanza economica al migliore offerente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base al miglior rapporto qualità – prezzo.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono costituire elementi di valutazione delle offerte:
 - programmazione ed organizzazione di mezzi, beni strumentali, risorse umane, didattica sportiva, attività formative, ricreative e culturali e sociali, orari di apertura, promozione e comunicazione, servizi ed attività accessori;
 - programmazione ed organizzazione della gestione, quali amministrazione, custodia, pulizia, logistica, approvvigionamenti, manutenzioni, investimenti e relativi piani pluriennali;
 - quantità, qualificazione professionale ed esperienza del personale impiegato;
 - certificazioni di qualità, carta dei servizi, modalità di misurazione della soddisfazione dell'utenza;
 - qualità dei servizi e delle attività offerta a miglioramento di quelli richiesti dal bando e/o dai documenti di gara/partecipazione;
 - modalità e sistemi del controllo della gestione e del conseguimento di obiettivi e risultati e relative modalità di collaborazione con il Comune.
- la presentazione delle offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 8 c. 1, lett. a).

ART. 10 DURATA

1. La durata della convenzione è limitata ed è determinata nel bando e/o nei documenti di gara/partecipazione in funzione di investimenti, lavori e servizi presentati dal gestore in sede di offerta; essa è commisurata al valore dell'affidamento ed alla complessità dell'oggetto dello stesso.
2. La durata massima delle convenzioni che hanno per oggetto la gestione delle bocciofile libere e degli impianti e delle strutture a basso o nullo valore economico di cui al c. 3 dell'art. 5, è di cinque (5) anni.
3. La durata massima delle convenzioni ultraquinquennali non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti del gestore durante il ciclo di vita della convenzione, insieme ad una remunerazione del capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali come risultanti dal PEF.

TITOLO III – GESTIONE DELLA CONVENZIONE

ART. 11 CONVENZIONE

1. La convenzione disciplina i rapporti e gli impegni assunti reciprocamente dal Comune e dal gestore. Con la convenzione le parti concordano e contrattualizzano gli obiettivi ed i risultati della gestione con particolare riferimento a promozione dello sport, massimo accesso alla pratica dell'attività sportiva, livelli di erogazione del servizio, nonché salvaguardia, conservazione, perfetta funzionalità e valorizzazione dell'impianto.

2. In base alla rilevanza ed alle caratteristiche dell'impianto la convenzione disciplina elementi quali: oggetto; durata; standard quantitativi e qualitativi della gestione e livelli di erogazione del servizio; tariffe, canone, utenze, altri oneri; manutenzioni; attività sociali; assicurazioni; orari di apertura; gestione degli introiti da eventuali contratti di sponsorizzazione; eventuali attività accessorie; garanzie; responsabilità; controllo della gestione; tutela della sicurezza e della sanità pubblica; la c.d. "proroga tecnica" della gestione qualora alla scadenza della convenzione non sia stata completata la procedura per l'individuazione del nuovo gestore; le condizioni dell'eventuale rinegoziazione; le modifiche non sostanziali della convenzione durante il relativo periodo di efficacia, eventualmente richieste dal Comune a tutela e vantaggio dell'interesse pubblico; sospensione, revoca e recesso; sistema sanzionatorio; consegna e riconsegna dell'impianto.
3. Con la stipula della convenzione il gestore assume la titolarità ed il ruolo di datore di lavoro; a tale fine egli esercita ogni funzione e competenza connessa e compie ogni atto attribuito direttamente o indirettamente dalle norme vigenti al datore di lavoro.
4. Nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, per l'assegnazione delle bocciofile libere e degli impianti a basso o nullo valore economico di cui al c. 3 dell'art. 5, le Circoscrizioni possono stipulare convenzioni con associazioni o gruppi di cittadini costituiti in forma associata dotati di un proprio rappresentante.
5. Le Circoscrizioni possono affidare le bocciofile di base ai soggetti di cui al c. 1 lett. a) dell'art. 8.

ART. 12 MANUTENZIONI - LAVORI

1. In base alla convenzione, a propria cura, spese ed oneri, il gestore:
 - esegue ogni tipo di manutenzione ordinaria necessaria e funzionale al mantenimento dell'impianto in condizioni di perfetta efficienza, stato di conservazione e sicurezza;
 - in adempimento all'offerta presentata, effettua gli investimenti previsti sia per acquisire e mantenere le attrezzature fisse che dopo la relativa installazione entreranno nel patrimonio del Comune, sia per eseguire la manutenzione straordinaria ed i lavori, con particolare riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche, all'efficientamento energetico ed alla messa a norma dell'impianto.
2. Il Comune può subordinare l'aggiudicazione definitiva all'ottenimento, da parte e con oneri a carico del gestore, di autorizzazioni, permessi e di altri provvedimenti, nonché all'adempimento delle norme che regolano la materia. Il parere preventivo del Servizio tecnico competente sui progetti di esecuzione dei lavori è vincolante per il gestore.
3. Rimangono a carico del Comune gli oneri relativi a rilevanti interventi sulle componenti essenziali dell'impianto di tipo strutturale a condizione che non derivino dalla mancata o inadeguata esecuzione delle manutenzioni e/o dei lavori di competenza del gestore o da incuria o da dolo del gestore medesimo, ferma restando la competenza del Comune ad intervenire a tutela del proprio patrimonio in ogni caso di urgenza e/o pericolo.
4. Gli eventuali nuovi manufatti o strutture sono acquisiti in proprietà del Comune per accessione, senza che al gestore spetti alcuna indennità o compenso.
5. La manutenzione ordinaria delle aree esterne di pertinenza dell'impianto e delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi è in capo al gestore. Il gestore può realizzare nuove piantumazioni esclusivamente previa autorizzazione del Comune, in assenza della quale il Comune può richiedere il ripristino nella situazione precedente a cura e spese del gestore. Il gestore tutela le specie botaniche ed arboricole pregiate ubicate nell'impianto e salvaguarda tutti gli apparati radicali in occasione di ogni eventuale intervento.
6. In base al *Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato*, la potatura degli alberi ad alto fusto è di competenza esclusiva del Comune; qualora ravvisi tale necessità il gestore trasmette la relativa segnalazione. Il gestore rende accessibili gli alberi ad alto fusto ai mezzi operativi del Comune, in caso contrario gli oneri per la rimozione degli ostacoli sono a carico del gestore; qualora non rispetti l'obbligo di accessibilità e pertanto il Comune non esegua gli interventi e le manutenzioni di propria competenza, le eventuali responsabilità per eventi dolosi o colposi o danni sono in capo al gestore. Rimane in capo al gestore la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui il Comune resta in ogni caso estraneo.
7. Il gestore riporta in appositi registri le manutenzioni ed i lavori effettuati e verifica costantemente l'allineamento tra la relativa esecuzione ed il piano pluriennale.

ART. 13 CANONE

1. Il canone annuo è determinato dalla valutazione locativa di mercato ovvero in misura percentuale di tale valutazione ed è commisurato alla remuneratività potenziale dell'impianto. A tale fine, la misura percentuale è determinata sulla base di parametri quali dimensioni, tipologia e caratteristiche funzionali e di utilizzo, polivalenza o monovalenza dell'impianto, possibilità di realizzazione di manifestazioni, eventi, spettacoli, ecc... anche aperti al pubblico, presenza di spazi destinati ad attività economiche accessorie e relativa rilevanza delle stesse (quali bar, punto di ristoro, club house, spazi ludico – ricreativi, merchandising, area fitness o benessere, noleggio a terzi di locali, aree, beni e/o servizi, ecc...), grado di rilevanza sociale in rapporto all'attività realizzata, bacino dell'utenza potenziale, eventuale presenza di impianti analoghi nell'ambito territoriale di competenza, attività potenzialmente connesse allo sfruttamento promozionale dell'impianto (pubblicità, sponsorizzazioni, ecc...).
2. La modalità di determinazione del canone di cui al c. 1 è motivata nella deliberazione che approva la concessione.
3. Alle bocciofile libere ed a quelle di base prive di attività economiche accessorie si applica il canone ricognitorio pari rispettivamente a Euro 0,1 per mq annuo per le superfici scoperte e a Euro 0,5 per mq annuo per le superfici coperte.
4. Salvo che per gli impianti di cui al c. 3, a tutela del diritto dominicale del Comune l'ammontare del canone annuo non può comunque essere inferiore a Euro mille (1.000,00) annui.
5. La convenzione norma le modalità di adeguamento del canone annuo all'indice dei prezzi al consumo definito dall'ISTAT.
6. Durante la convenzione il canone può essere rideterminato qualora il Comune effettui nell'impianto lavori e/o manutenzioni con oneri a proprio carico oppure a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme o ancora per effetto di altre circostanze non prevedibili alla data della stipula della convenzione; qualora non accetti il canone rideterminato, il gestore può recedere dalla convenzione con le modalità e gli effetti previsti dalle norme vigenti.

ART. 14 UTENZE ED ALTRI ONERI

1. Le spese per il pagamento delle utenze relative agli impianti sportivi a rilevanza economica sono a totale carico del gestore.
2. Con riferimento agli impianti privi di rilevanza economica, tali spese sono disciplinate nel modo seguente.
 - a) Sono a carico del gestore le spese relative agli spazi destinati alle attività accessorie di cui al c. 2 dell'art. 4 nonché quelle relative alle sale riunioni;
 - b) Le spese relative agli spazi destinati alle attività sportive sono ripartite tra il Comune ed il gestore nelle seguenti misure percentuali:
 - bocciofile: 80% a carico del Comune;
 - bocciodromi, calcio e piscine scolastiche: fino al 70% a carico del Comune;
 - impianti natatori: fino al 60% a carico del Comune in base a tipologia e dimensioni dell'impianto;
 - calcetto, schermo e restanti attività: fino al 50% a carico del Comune;
 - impianti polivalenti: le utenze sono ripartite nella misura applicata all'attività sportiva prevalente;
 - impianti diversi da quelli di cui ai punti precedenti: le utenze sono ripartite in esito alla valutazione tecnica del Comune basata su elementi quali l'analogia dell'impianto ad impianti con caratteristiche simili e ad altri elementi funzionali all'individuazione della ripartizione delle utenze.

3. Durante la convenzione il Comune può rideterminare la ripartizione delle utenze di cui al punto b) del c. 2 a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme o ancora per effetto di altre circostanze non prevedibili alla data della stipula. Il gestore segnala al Comune ogni attività suscettibile di comportare un aumento del fabbisogno di utenze.
4. Sono a carico del gestore gli eventuali aumenti di spese per le utenze derivanti da lavori e/o da interventi di manutenzione e/o da incrementi del servizio effettuati dal gestore medesimo o dal Comune, le spese per la depurazione e la disinfezione dell'acqua delle piscine ivi comprese quelle scolastiche, le spese per utenze telefoniche, internet, canone televisivo, di amministrazione qualora l'impianto sia in condominio, la tassa per la raccolta rifiuti, nonché ogni altro onere periodico per la gestione dell'impianto e la fruizione di servizi.
5. I contratti per la fornitura delle singole utenze ed i contatori sono intestati al gestore, fatti salvi casi di impedimento non eliminabile attestati dal Comune; con riferimento alle utenze di cui alla lett. a) del c. 2 il gestore installa contatori separati.
6. In caso di impianti dotati di illuminazione notturna o di copertura stagionale dati in uso a terzi a titolo oneroso, il gestore riscuote la tariffa oraria e rendiconta mensilmente al Comune i relativi ricavi; con riferimento alla medesima fascia oraria d'utilizzo la differenza tra la tariffa ordinaria e quella maggiorata è dedotta dalla spesa per utenze a carico del Comune.
7. Il Comune non assume le spese di cui alla lett. b) del c. 2 qualora il gestore non ottemperi agli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 15 ORARI DI APERTURA - FINALITÀ SOCIALI

1. Gli orari di apertura garantiscono il massimo utilizzo pubblico dell'impianto nelle fasce di maggiore richiesta.
2. Il gestore, l'Area Sport e le Circoscrizioni concordano l'utilizzo gratuito dell'impianto nelle mattine dei giorni feriali da parte delle scuole e/o dei servizi sociali o per lo svolgimento di attività sociali, culturali, aggregative e formative rivolte al territorio compatibili con l'impianto stesso e la relativa destinazione; previo accordo con il gestore, la Circoscrizione in cui è ubicato l'impianto può inoltre disporre del medesimo per almeno due (2) ore settimanali per lo svolgimento di attività sportive amatoriali.
3. L'Area Sport e/o le Circoscrizioni possono disporre gratuitamente dell'impianto per iniziative e/o manifestazioni organizzate e gestite o patrocinate dal Comune fino a un massimo di quindici (15) giorni all'anno ivi compresi i giorni necessari per l'allestimento o il disallestimento. Previo preavviso disciplinato dalla convenzione, tali giorni sono concordati nel rispetto delle attività programmate dal gestore.

ART. 16 TARIFFE

1. Per garantire la massima accessibilità e l'utilizzo pubblico e sociale, il gestore applica le tariffe approvate annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della disciplina generale delle tariffe approvata dal Consiglio Comunale; le tariffe sono rimosse dal gestore in base alle norme che regolano la materia.

ART. 17 PUBBLICITÀ - SEGNALETICA

1. Qualsiasi forma di pubblicità riferita all'impianto deve essere autorizzata dal Comune previo il pagamento degli oneri previsti dalle norme vigenti. Negli impianti non può essere diffusa alcuna forma di propaganda o pubblicità a sfondo politico oppure riconducibile a partiti o movimenti politici, né contenente messaggi che promuovano stili di vita non corretti.
2. Avvalendosi dei canali pubblicitari del gestore, con precedenza assoluta il Comune può diffondere gratuitamente informazioni e comunicazioni ed esporre cartellonistica ed altri tipi di materiale all'interno o all'esterno dell'impianto. In particolare il Comune può installare impianti pubblicitari che non pregiudichino l'attività del gestore.
3. Sono a carico del gestore le tariffe pubblicitarie ad esclusione di quelle relative alla pubblicità di marchi di aziende o di sponsor che prestino servizi o comunque collaborino con il Comune.
4. Con oneri a proprio carico il gestore acquisisce ed espone in luogo ed in modo chiaro e visibile a chiunque, appositi tabelloni e/o cartelli secondo modello e dimensioni concordate con il Comune, riportanti, dopo la dicitura "Città di Torino", il nominativo del gestore, gli orari di apertura e di chiusura, le discipline sportive praticate, le tariffe ed il nominativo dell'eventuale altro soggetto gestore del bar e/o del punto di ristoro. I materiali pubblicitari, la modulistica, il sito internet e gli altri canali pubblicitari del gestore riportano la dicitura "Città di Torino"; in assenza della relativa autorizzazione del Comune il gestore non modifica né altera dicitura, denominazione o intitolazione dell'impianto.
5. Con oneri a proprio carico il gestore realizza ed espone nell'impianto striscioni, manifesti e/o forme di cartellonistica nelle quantità concordate con il Comune, contenenti il logo cittadino e quello circoscrizionale; il Comune può fornire tale materiale. Il gestore affigge nell'impianto il proprio Statuto ed il Regolamento Comunale di *Polizia Urbana* e le norme in materia di sicurezza, igiene e sanità pubblica applicabili nell'impianto.

ART. 18 ATTIVITÀ ACCESSORIE - BAR – PUNTO DI RISTORO

1. Qualora la convenzione e le caratteristiche dell'impianto lo consentano, a sostegno della gestione principale nell'impianto possono essere svolte attività accessorie economiche autorizzate dal Comune, quali bar o punto di ristoro, le attività di cui al c. 2 dell'art. 4. Nell'impianto non possono essere installate apparecchiature suscettibili di favorire l'insorgenza di ludopatie, danni alla salute o comunque lesive della dignità della persona e/o dell'immagine del Comune.
2. Previa autorizzazione del Comune le attività accessorie alla gestione principale di cui al c. 1 del presente articolo ed al c. 2 dell'art. 4 possono essere affidate dal gestore a soggetti terzi, ferma restando l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo nei confronti del Comune e dei terzi.
3. Le attività accessorie di cui al c. 2 dell'art. 4 possono concorrere specificamente alla determinazione del canone ed alla spesa per le utenze a carico del gestore, anche durante la convenzione.

ART. 19 SUBCONCESSIONE - MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE - CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA

1. La gestione dell'impianto non può essere subconcessa a terzi, in tutto o in parte, in forma diretta o indiretta o attraverso qualsiasi modalità elusiva della titolarità della gestione, salvo quanto previsto all'art. 18.
2. Il gestore comunica al Comune qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale oppure della forma giuridica; il Comune ne prende atto previa la verifica della permanenza dei requisiti previsti dal bando o dai documenti di gara/partecipazione in capo al costituendo nuovo soggetto giuridico, nonché dell'insussistenza di cause ostative alla contrattazione. Il gestore comunica al Comune l'eventuale ingresso di nuovi soci negli organi sociali o statutari e l'eventuale trasferimento delle quote societarie.
3. Il gestore risponde in solido con i soggetti di cui al c. 2 per gli eventuali danni all'impianto derivanti dall'attività gestita da questi ultimi; egli assume l'obbligo della manleva del Comune dai danni.
4. È ammessa la cessione di ramo d'azienda esclusivamente con riferimento alle attività accessorie di cui al c. 2 dell'art. 4; il cedente ed il cessionario sono responsabili in solido nei confronti del Comune e dei terzi.

ART. 20 OBBLIGHI DEL GESTORE

1. In base alle caratteristiche dell'impianto la convenzione può prevedere, tra gli altri, i seguenti obblighi a carico del gestore:
 - mantenere ed utilizzare l'impianto per le finalità sociali e gli obiettivi d'interesse pubblico;
 - applicare le tariffe stabilite dal Comune;
 - aprire, custodire, pulire, vigilare e chiudere l'impianto con la massima cura e diligenza;
 - mantenere e conservare l'impianto in ottimali condizioni di funzionamento;
 - impiegare personale idoneo e qualificato;
 - eseguire le necessarie manutenzioni ordinarie, quelle straordinarie ed i lavori previsti dalla convenzione;

- non trasformare, modificare o cambiare la destinazione d'uso dell'impianto in assenza delle relative autorizzazioni del Comune;
- non introdurre discipline sportive o attività o servizi diversi da quelli stabiliti o consentiti dal Comune in assenza della relativa autorizzazione;
- non alienare o distruggere le attrezzature di proprietà del Comune; qualora necessario, comunicare le eventuali sostituzioni al Comune;
- osservare e fare osservare dai terzi le norme in materia di gare, allenamenti, pratica sportiva, igiene, sicurezza, sanità pubblica, prevenzione degli infortuni e degli incendi, ecc...;
- impedire che sull'impianto si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della proprietà del Comune;
- comunicare tempestivamente al Comune il verificarsi di fatti suscettibili di pregiudicare la funzionalità dell'impianto;
- trasmettere annualmente i rendiconti di cui al c. 6 dell'art. 21;
- tenere costantemente aggiornati i registri dei lavori e delle manutenzioni;
- raccogliere ed elaborare i dati sulla gestione ai fini del controllo del relativo allineamento alla programmazione, ai livelli di servizio erogati ed agli obiettivi ed ai risultati attesi;
- condividere, collaborare e trasmettere i dati e le informazioni al Comune ai fini del controllo e del monitoraggio dell'equilibrio della gestione e livelli di servizio erogati, obiettivi e risultati;
- collaborare con il Comune in caso di controlli e verifiche;
- osservare ed applicare le disposizioni e le prescrizioni impartite dal Comune;
- pagare le utenze ed il canone con le modalità, nei termini e negli importi stabiliti dalla convenzione;
- applicare le tariffe e le agevolazioni approvate annualmente dal Comune;
- nei confronti di tutti i dipendenti e collaboratori, osservare tutte le norme vigenti in materia di obblighi retributivi e contributivi, previdenza, assistenza, assicurazione dagli infortuni, contratti di lavoro, salute e sicurezza;
- adempiere ad ogni altra obbligazione prevista dalla convenzione.

ART. 21 CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Il Comune vigila sull'esecuzione del contratto a garanzia della tutela dell'interesse pubblico in termini di conseguimento degli obiettivi e dei risultati della gestione, nonché di salvaguardia del proprio patrimonio impiantistico.
2. Le modalità di controllo della gestione si fondano in particolare sul rispetto dei livelli di erogazione del servizio e sullo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto; le convenzioni possono prevedere che il gestore verifichi la qualità percepita dagli utenti.
3. Il Comune richiede al gestore la documentazione, i flussi di dati e le informazioni sulla gestione. Con oneri a proprio carico, per la raccolta, elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni il gestore può avvalersi di programmi informatici condivisi con il Comune; in assenza di tali strumenti il gestore elabora e trasmette comunque i dati e le informazioni richiesti.
4. In ogni momento il Comune può effettuare verifiche e controlli presso l'impianto; a tale fine procedono apposite commissioni multiprofessionali.
5. I gestori degli impianti di cui al c. 3 dell'art. 5 relazionano sulle attività svolte con periodicità stabilita dalla Circoscrizione.
6. Con cadenza annuale prevista nella convenzione il gestore trasmette al Comune il rendiconto economico - finanziario sulla gestione e sull'esecuzione del contratto, nel quale sono riportati elementi quali i livelli di servizi erogati, le risultanze dei controlli interni e del monitoraggio della gestione, le manutenzioni ed i lavori effettuati nell'anno precedente in relazione al cronoprogramma e di quelli programmati nell'anno considerato, nonché ogni altro elemento atto a consentire la valutazione del Comune. Nel rendiconto il gestore riporta separatamente le poste riferite all'attività sportiva e quelle relative alle attività accessorie.
7. La gestione dell'impianto può formare oggetto di analisi del Comune con la collaborazione del gestore.

ART. 22 SISTEMA DELLE SANZIONI PER INADEMPIMENTO

1. In caso di inadempimento del gestore, fermo restando l'esercizio di ogni ulteriore diritto e l'adozione di atti conseguenti, in base alle caratteristiche dell'impianto, il Comune può prescrivere termini ad adempiere, irrogare sanzioni, nonché dichiarare la decadenza o revocare la convenzione nei casi di maggiore gravità.
2. Qualora riscontri omissioni, irregolarità, inadempimenti oppure ritardi nell'esecuzione del servizio e/o nelle eventuali prescrizioni entro i termini ad adempiere suscettibili di pregiudicare il conseguimento di obiettivi e risultati previsti dalla convenzione, il Comune applica le conseguenti sanzioni in base ai principi di appropriatezza, proporzionalità e severità dell'impatto degli inadempimenti su elementi quali l'operatività dell'impianto, il pregiudizio arrecato al patrimonio impiantistico ed il disagio per l'utenza, commisurando pertanto oggetto ed entità delle sanzioni a tali criteri.
3. In base ai criteri di cui al comma 2, i documenti di gara/partecipazione disciplinano l'oggetto delle sanzioni, le fattispecie, i criteri e gli elementi di valutazione ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

ART. 23 DECADENZA

1. Senza pregiudizio di ogni maggiore diritto del Comune per il risarcimento dei danni e senza che il gestore possa richiedere alcun indennizzo o rimborso, in base alle caratteristiche dell'impianto il Comune avvia il procedimento di decadenza della convenzione in presenza di circostanze suscettibili di compromettere obiettivi e risultati e pertanto il perseguimento dell'interesse pubblico; in particolare:
 - persistenza di circostanze che pregiudicano l'ottimale erogazione del servizio e/o non consentono di conseguire gli obiettivi ed i risultati, quali il venir meno, in tutto o in parte, dell'utilizzo dell'impianto per le finalità sociali ed il perseguimento dell'interesse pubblico, l'entità del pregiudizio all'utilizzo pubblico dell'impianto, del disagio per l'utenza, del pregiudizio alla conservazione e mantenimento dell'impianto, dei rischi per sicurezza, salubrità ambientale e salute pubblica, del danno all'immagine al Comune;
 - utilizzo dell'impianto con finalità o destinazione diverse da quelle previste;
 - mancata applicazione delle tariffe stabilite dal Comune;
 - violazioni in materia di tutela della sicurezza del lavoro e degli obblighi previdenziali, assicurativi e retributivi dei lavoratori;
 - esecuzione di lavori e/o di manutenzioni in assenza dell'autorizzazione del Comune e/o con modalità non conformi alle norme che regolano la materia;
 - ritardo o mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie necessarie per il mantenimento dell'impianto in condizioni di perfetta efficienza;
 - ritardo o mancata esecuzione dei lavori e/o delle manutenzioni straordinarie entro i termini previsti;
 - mancato pagamento di quattro (4) rate, anche non consecutive, del canone e/o delle utenze;
 - mancato pagamento di due (2) rate dell'eventuale piano di rientro dal debito relativo al canone e/o alle utenze;
 - mancata esecuzione, nei termini intimati, degli obblighi oggetto di diffida ad adempiere;
 - mancata applicazione delle tariffe stabilite dal Comune;
 - gravi carenze in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce, tali da pregiudicare salubrità, incolumità, salute e sicurezza;
 - danni arrecati senza avere tempestivamente proceduto al relativo ripristino o al risarcimento;
 - inosservanza delle norme relative alla conduzione di impianti sportivi e/o dello svolgimento delle discipline sportive;
 - indisponibilità e/o mancato o parziale funzionamento dell'impianto per cause dipendenti dal gestore;
 - danni arrecati all'impianto di particolare rilevanza e gravità;
 - mancata esibizione della documentazione richiesta dal Comune e/o prevista dalla convenzione;

- subconcessione a terzi in contrasto con la convenzione;
- altri inadempimenti degli obblighi previsti dalla convenzione o riconducibili alla stessa.

ART. 24 SOSPENSIONE PARZIALE - REVOCA – RECESSO

1. Previo preavviso disciplinato dalla convenzione, il Comune può disporre la sospensione temporanea dell'esecuzione della convenzione qualora: ferma restando la facoltà di cui al c. 3 dell'art. 15, la sospensione sia necessaria per lo svolgimento nell'impianto di eventi sportivi promossi dal Comune di particolare rilevanza e qualora l'impianto sia funzionale a tali eventi; per il periodo di sospensione il gestore non versa il canone né le utenze; ricorrano circostanze che siano suscettibili di pregiudicare la regolarità dell'esecuzione della convenzione e che non sia stato possibile prevedere al momento della relativa stipula.
2. Il Comune può revocare la convenzione a seguito di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nonché per sopravvenuti mutamenti delle situazioni presenti al momento della stipula della convenzione suscettibili di comportarne la revoca.

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 NORME TRANSITORIE

1. Il gestore che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento abbia presentato al Comune un progetto per l'esecuzione di lavori già approvati e/o collaudati ovvero in corso di collaudo e da tali lavori possa discendere l'eventuale rideterminazione della durata della convenzione in base al c. 7 dell'art. 8 del REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - n. 295 (approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 e s.m.i. - mecc. 2004 03053/010), a tale scopo è tenuto a presentare un nuovo PEF. L'eventuale periodo intercorso dalla data di scadenza originaria è computato ai fini dell'eventuale rideterminazione della durata, alla quale si applicano i commi 1 e 3 dell'art. 12.
2. Le convenzioni scadute alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad essere efficaci fino all'esito della procedura di affidamento dell'impianto a cui si riferiscono.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle convenzioni in corso alla data della relativa entrata in vigore, ad eccezione delle disposizioni che comportino la modificazioni del canone, della spesa per le utenze nonché della durata della convenzione, fatto salvo quanto previsto al c. 1 dell'art. 25.
2. Il presente Regolamento abroga il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - n. 295 approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2004 e s.m.i. (mecc. 2004 03053/010) ed ogni altra disposizione con esso incompatibile.

ALLEGATO 1

AL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO (art. 5 comma 1)

ELENCO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI RILEVANZA CITTADINA

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO
ADAEM AGNELLI	V.le Dogali 12
ARMIDA	V.le Virgilio 45
ARRAMPICATA	C.so Tazzoli 78
BRACCINI	V. Braccini 18
CANOA CLUB	V.le Cagni 23
CAPRERA	C.so Moncalieri 22
CEREA	viale Virgilio 61
EDISU	C.so Farini/via Tommaseo
ERIDANO	C.so Moncalieri 88
ESPERIA	C.so Moncalieri 2
FACCIOLI	V. Faccioli 72/A
FALCHERA NUOVA E2	V. degli Ulivi 11
LANCIA	P.zza Robilant 16
MASSARI	V. Massari 114
MASTER CLUB FIOCCARDO	C.so Moncalieri 494/14
MUZIO SCEVOLA	P.zza Muzio Scevola 8
NORD TENNIS	C.so Appio Claudio 116
PACCHIOTTI	V. Pacchiotti 71
PARCO COLONNETTI	V. Cauchy 28/A
PASSO BUOLE BASEBALL E SOFTBALL	V. Passo Buole 96
PASSO BUOLE CALCIO	V. Passo Buole 96
SISPORT	V. Olivero 40
STADIO OLIMPICO	C.so Sebastopoli / via Filadelfia
TAMBURELLO	C.so Trapani 196
TAZZOLI (HOCKEY)	C.so Tazzoli 78
TAZZOLI (KYUDO)	C.so Tazzoli 78
TORINO '81	C.so Galileo Ferraris 288
CUS	C.so Sicilia 50
VILLA GLICINI	V.le Ceppi 5



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE FACILITY E SPORT
AREA SPORT E TEMPO LIBERO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE SOCIALE IN CONVENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TORINO. APPROVAZIONE

DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO ECONOMICO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,

Si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (n. mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

La Dirigente
dell'Area Sport e Tempo Libero
Dolores SPESSA